

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1942 del 13/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PODESTA' S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON DET. DIR. N. 3688 DEL 4/10/2016 PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI IN VETRORESINA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), VIA G. NATTA N. 24/26, LOC. CIMFAVA. CONFERMA IN CAPO PER VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2015 del 13/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PODESTA' S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON DET. DIR. N. 3688 DEL 4/10/2016 PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI IN VETRORESINA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), VIA G. NATTA N. 24/26, LOC. CIMFAVA. CONFERMA IN CAPO PER VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 4/10/2016 n. 3688 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta "PODESTA' LUIGI" per l'attività di "lavorazioni in vetroresina" da svolgersi presso lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, loc. Cimafava, autorizzazione rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune Carpaneto P.no) con Provv. Unico n. 10849 del 14 ottobre 2016 .L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione di cui al c. 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- la nota del Suap dell'Unione Val Nure e Val Chero 7 marzo 2017, prot. n. 2940, (prot. n. 2627 in pari data, con la quale veniva trasmessa la comunicazione della Ditta di cui trattasi relativa alla variazione della ragione sociale (da "Podestà Luigi" a PODESTA' S.R.L.) ed alla richiesta di rettifica dell'A.U.A. sopra richiamata Aua per quanto attiene limiti di COV ivi stabiliti per le emissioni E1 ed E2 che dovrebbero essere portati almeno a 100 mg/Nmc (come per l'emissione E3) come previsto dalla scheda 4.3. della DGR 1769/2010;
- la documentazione prodotta a corredo della comunicazione di cui trattasi (atto notarile datato 15/12/2016 n. 68754 di repertorio relativo alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata " Podesta' s.r.l.");

RITENUTO in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per confermare in capo alla Ditta PODESTA' Sr.l. l'A.U.A. precedentemente adottata con D.D. 3688/2016 e per procedere alla rettifica del suddetto atto per quanto attiene i limiti di COV stabiliti per le emissioni E1 ed E2, dato che l'erronea indicazione è frutto di mero errore materiale e che la richiesta di variazione dei valori limite di COV formulata dalla Ditta è coerente con quanto disposto dalla DGR 2236/2009;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *" Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *" Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale 4/10/2016 n. 3688, sostituendo il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento, come segue:

EMISSIONE N. E1 STRATIFICAZIONE RESINA

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (speciati)	100 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 GEL-COATTATURA

Portata massima	19000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (speciati)	100 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3/E4 POLIMERIZZAZIONE RESINA

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (speciati)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CALDAIA RISCALDAMENTO RESINA – P=217 KW A METANO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 CENTRO LAVORO AUTOMATICO A "C.N."

Portata massima 11000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5 il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 13649 per la determinazione dei **Composti organici volatili** con caratterizzazione qualitativa dei singoli (speciati);
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento, per E1, E2 ed E3/E4 dovranno avere una frequenza semestrale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- g) presso lo stabilimento devono essere tenute le schede di sicurezza aggiornate delle materie prime conformemente al regolamento REACH/CLP;
- h) le ore di funzionamento degli impianti di stratificazione ed applicazione del gel-coat, ed i consumi giornalieri delle materie prime impiegate (acetone, resina gel-coat), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- j) l'applicazione del gel-coat e la stratificazione vetroresina devono essere svolte negli appositi impianti dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- k) **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento, una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento;
- l) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti (intesa come l'inizio dell'impiego di resine aventi un contenuto di stirene superiore al 35%), il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E1, E2 ed E3/E4, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, nonché almeno un

autocontrollo a ciascuna emissione E1, E2 ed E3/E4, mirante alla ricerca dei composti organici volatili, espressi come Ctot, utilizzando il metodo UNI EN 12619;

- m) si fa riserva di modificare i limiti di emissione prescritti, alla luce degli esiti degli autocontrolli di cui sopra;*
- n) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- o) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;*

2. **di confermare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in capo alla Ditta PODESTA' S.R.L. (C. FISC. 01729610335) per l'attività di "lavorazione prodotti in vetroresina" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, via G. Natta n° 24/26, Loc. Cimafova (che è anche sede legale) l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata con Det. Dir. n. 3688/2016 alla Ditta Podestà Luigi;

3. **di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 3688/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata in 15 anni dalla data di rilascio del Provv. Unico n. 10849 del 14 ottobre 2016 da parte del SUAP;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.